

ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI

Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista - revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista - revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

SARA ZORZO

dottore in economia

MARIA VITTORIA MARCONI

dottore in economia

Verona, 27 gennaio 2026

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 08/2026

D.Lgs. n. 186.2025 Novità in materia di crisi d'impresa ed IVA

Con il D.lgs. n. 186.2025 88, sulla base della legge delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, sono state previste numerose novità in materia di Terzo settore, sport, crisi d'impresa e IVA. Verranno approfondite nel prosieguo in particolare le disposizioni relative alla crisi d'impresa e all'IVA.

SOMMARIO

1. <i>Detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitamento</i>	<i>1</i>
2. <i>Estensione dell'aliquota iva del 5% alle imprese sociali costituite in forma societaria</i>	<i>2</i>
3. <i>Modifiche alla rettifica della detrazione iva.....</i>	<i>2</i>
4. <i>Regime di non imponibilità iva per i trasporti internazionali</i>	<i>3</i>

1. DETASSAZIONE DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA ESDEBITAMENTO

Con una norma di interpretazione autentica il regime di favore previsto dall'art. 88 co. 4-ter del TUIR per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti viene esteso anche alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati previsti dal D.lgs. 14/2019 (c.d. "codice della crisi d'impresa", CCII).

Ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del TUIR, è stabilita:

- la non imponibilità integrale per le sopravvenienze attive da esdebitamento derivanti da istituti attivati con finalità liquidatoria (concordato fallimentare o preventivo liquidatorio) oppure da procedure estere equivalenti;

- la detassazione parziale per le sopravvenienze attive da esdebitamento maturate per effetto di istituti funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis del RD 267/42, piano attestato di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) del citato RD 267/42) e procedure estere equivalenti.

Nel caso di cui al secondo punto, la riduzione delle passività dell'impresa – comprese quelle nei confronti dei soci – non costituisce sopravvenienza attiva per la parte di sopravvenienza che eccede la somma:

- delle perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell'art. 84 del TUIR (senza considerare, dunque, il limite dell'80%), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale;
- della deduzione di periodo e dell'eccedenza relativa all'ACE ai sensi dell'art. 1 co. 4 del DL 201/2011 e del DM 3.8.2017;
- degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96 co. 4 del TUIR.

Il D.lgs. 186/2025 stabilisce che l'art. 88 co. 4-ter del TUIR si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive:

- le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: in questo caso, la sopravvenienza è interamente non imponibile;
- le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del CCII), di un piano attestato ai sensi dell'art. 56 del citato CCII, pubblicato nel Registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: in tale ipotesi, la sopravvenienza è parzialmente non imponibile, secondo quanto precisato nel precedente paragrafo.

Trattandosi di norma di interpretazione autentica, la stessa ha efficacia retroattiva. Viene, però, stabilito che le maggiori imposte eventualmente versate per effetto di interpretazioni difformi da quella recata dalla disposizione in esame non saranno rimborsate.

2. ESTENSIONE DELL'ALIQUOTA IVA DEL 5% ALLE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA

Viene estesa l'aliquota IVA del 5% ad alcune prestazioni rese nei settori educativo, socio-sanitario e assistenziale da parte delle imprese sociali costituite in forma societaria.

3. MODIFICHE ALLA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA

L'art. 9 del DLgs. 186/2025 abroga il co. 3 dell'art. 19-bis2 del DPR 633/72, con effetti dal 13.12.2025.

La disposizione abrogata disciplinava la rettifica della detrazione IVA con riguardo ai mutamenti “nel regime fiscale delle operazioni attive” ovvero ai mutamenti “nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività” che comportassero una detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata.

La rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72 veniva esercitata

foglio n. 2

limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, veniva eseguita se non erano trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

Con l'abrogazione della disposizione citata, la rettifica della detrazione, anche nei casi di mutamento del regime IVA delle operazioni attive o di mutamento nel regime di detrazione, dovrà essere operata, in via analitica, ai sensi dell'art. 19-bis1 co. 1 e 2 del DPR 633/72.

La rettifica della detrazione è, dunque, dovuta "qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata". Si tiene conto della prima utilizzazione dei beni o servizi.

Per i beni ammortizzabili, la rettifica della detrazione è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (nel caso dei fabbricati, il periodo di rettifica è fissato in dieci anni).

4. REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI

L'art. 12 del DLgs. 186/2025, con effetti dal 13.12.2025, modifica il regime di non imponibilità IVA per i trasporti internazionali di beni di cui all'art. 9 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, ai sensi del quale il regime di non imponibilità si applica ai trasporti internazionali di beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea o in importazione (se i corrispettivi sono inclusi nella base imponibile IVA), purché le prestazioni siano rese nei confronti dell'esportatore, del titolare del regime di transito, dell'importatore, del destinatario dei beni o di colui che presta i servizi di spedizione.

Con le modifiche apportate dall'art. 12 del DLgs. 186/2025, invece, si prevede che il regime di non imponibilità sia escluso per le prestazioni rese nei confronti di soggetti diversi da quelli appena citati anche qualora dette prestazioni siano rese da intermediari.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio

Alberti Ubini Castagnetti Maggi